



Regolamento del CONSULTA DEL TERZO SETTORE

Art. 1 – PREMESSA -

La Società della Salute dell'Area Pratese, in base a quanto contenuto all'art 71 *undecies* della LR 40/2005 e smi, favorisce e valorizza il massimo coinvolgimento degli Organismi di partecipazione presenti sul proprio territorio.

Art. 2 – LA SdS AREA PRATESE E LA PARTECIPAZIONE -

1. La Società della Salute promuove la partecipazione dei cittadini e degli operatori attraverso l'attività di comunicazione dei dati epidemiologici necessari a sviluppare la consapevolezza dell'incidenza, degli stili di vita corretti, della salubrità dell'ambiente e della salute. La Società della Salute promuove, inoltre, il coinvolgimento delle comunità locali, delle parti sociali, della cooperazione sociale e degli altri soggetti del terzo settore nell'individuazione dei bisogni di salute e nel processo di programmazione.
2. La Società della Salute assicura modalità di confronto permanente sulle tematiche della qualità dei servizi e della partecipazione degli utenti, definendo l'eventuale concessione in uso di locali e modalità di esercizio del diritto di accesso e di informazione.
3. La Società della Salute assicura a tutti cittadini la trasparenza, la semplificazione delle procedure e l'informazione, nonché la conoscenza dei dati epidemiologici.
4. Nell'ambito della Società della Salute sono istituiti:
 - il comitato di partecipazione
 - la consulta del terzo settore

Art.3 – FUNZIONI DELLA CONSULTA DEL TERZO SETTORE -

La consulta, come stabilito dall'articolo 24 dello Statuto della SdS Area pratese, viene nominata dall'Assemblea dei soci della SdS tra i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato e del terzo settore che sono presenti in maniera rilevante nel territorio e che operano in campo sanitario e sociale e hanno partecipato al bando della società della Salute.

La consulta ha le seguenti funzioni:

- a. esprime proposte progettuali per la definizione del piano integrato di salute,
- b. acquisisce il Piano Integrato di Salute e lo discute al proprio interno,
- c. esprime pareri sulla efficacia delle informazioni fornite agli utenti e su ogni altra tematica attinente al rispetto dei diritti dei cittadini ed alla loro dignità,
- d. formula osservazioni e proposte per migliorare lo stato dei servizi locali,
4. Il Comitato di partecipazione può accedere ai dati statistici di natura epidemiologica e di attività che costituiscono il quadro di riferimento degli interventi sanitari e sociali della zona distretto e richiedere specifiche analisi e approfondimenti al Direttore della Società della Salute.

5. La durata in carica del Comitato coincide con quella degli organi collegiali di governo della Società della Salute. Il Comitato, pertanto, decade automaticamente con la decadenza di tali organi.

Articolo 4 – APPROVAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO -

Le modalità di costituzione e di funzionamento della consulta sono stabilite nel presente regolamento interno, approvato dall'Assemblea dei soci su proposta dello stesso Comitato.

Articolo 5 – ORGANIZZAZIONE DELLA CONSULTA -

Le funzioni organizzative ed amministrative della Consulta del terzo settore sono svolte in modo autonomo.

I componenti svolgono l'attività a titolo gratuito.

La Consulta si articola in Tavoli tematici, così come previsto dal Bando per la costituzione degli organismi di partecipazione della SdS Area pratese, di cui alla Delibera di Giunta esecutiva n. 23 del 27.09.2010.

Articolo 6 – SEDE DELLA CONSULTA DEL TERZO SETTORE -

La Consulta del Terzo settore ha sede presso la sede della SdS Area pratese (Via Roma 101 Prato); eventuali cambi di sede della SdS Area pratese comporteranno automaticamente anche il cambio di sede del Comitato stesso.

Le sedute si svolgono in locali messi a disposizione dalla SdS, dalla ASL 4 o dai comuni consorziati o autonomamente individuati dalla consulta stessa.

Articolo 7 – ORGANI –

Sono organi della Consulta :

- l'Assemblea
- il Presidente
- il vice presidente
- il segretario

Articolo 8 – L'ASSEMBLEA –

L'Assemblea è composta dai rappresentanti legali di coloro che compongono il comitato di partecipazione o loro delegati.

I singoli componenti hanno il diritto alla libera espressione del proprio pensiero e delle proprie opinioni.

L'Assemblea esprime le proprie opinioni a maggioranza semplice: dell'eventuale dissenso deve essere data notizia nel verbale.

Articolo 9 – IL PRESIDENTE –

Il Presidente della Consulta è eletto, in prima istanza, a maggioranza assoluta degli aventi diritto e in seconda istanza a maggioranza assoluta dei presenti dall'Assemblea della Consulta nella prima seduta di insediamento e dura in carica tre anni.

Il Presidente della Consulta può essere riconfermato al termine del mandato.

Il Presidente rappresenta la Consulta ed assicura il buon andamento dei suoi lavori.

La consulta può promuovere azione di revoca del mandato di Presidente su una mozione che raccolga almeno 1/3 degli aventi diritto. Tale azione deve essere approvata dall'Assemblea con maggioranza assoluta degli aventi diritto.

In caso di dimissioni del Presidente, queste possono essere rifiutate dall'Assemblea, ma divengono irrevocabili e automaticamente accettate se vengono confermate.

Sia in caso di revoca che di dimissioni è richiesta una nuova deliberazione per l'elezione del successore.

Articolo 10 – IL VICE PRESIDENTE –

Il Vice-presidente della Consulta ha funzioni vicarie e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Per l'elezione, le dimissioni e revoca valgono le stesse regole previste per il Presidente all'art. 9.

Articolo 11 – IL SEGRETARIO -

La consulta nomina un proprio segretario che ha il compito di curare la verbalizzazione delle sedute e l'invio delle comunicazioni ai componenti della consulta stessa ed anche all'esterno.

Art. 12 – PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI -

La consulta organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione, anche attraverso l'articolazione nelle aree settoriali previste dalla SdS Area pratese e precisamente :

- Socio Sanitario
- Cultura, stili di vita, sport e attività fisica per la salute
- Ambiente ed eco sistema
- Anziani e disabili
- Dipendenze , Carcere e salute
- Salute mentale
- Marginalità
- Minori e Famiglia

Le sedute saranno comunque tenute, anche al di fuori della programmazione, quando si renda necessario esprimersi in materia di programmazione socio-sanitaria.

ART. 13 – CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE -

Le sedute vengono convocate dal Presidente della Consulta . In caso di sua assenza o impedimento la convocazione viene effettuata dal Vice-Presidente.

Ciascuna seduta deve essere convocata di norma, salvo urgenza, almeno sette giorni prima della data fissata.

La convocazione può essere fatta con lettera (posta ordinaria), per posta elettronica o via fax. e deve contenere:

- la data e l'ora di convocazione;
- il luogo dove è convocata l'Assemblea;
- l'Ordine del Giorno.

ART. 14 – ORDINE DEL GIORNO -

L'Ordine del Giorno (di seguito chiamato "O.d.G.") è predisposto dal Presidente e deve indicare gli argomenti in discussione nella seduta.

Non possono essere prese decisioni in merito ad argomenti non posti all'O.d.G., se non in presenza di tutti i membri della Consulta e con la specifica approvazione a trattare l'argomento che non risulta inserito all'O.d.G.

ART. 15 – VALIDITA' DELLE SEDUTE -

La seduta della Consulta si apre nell'ora e nella data stabilita nella lettera di convocazione.

La seduta stessa è valida agli effetti deliberativi se sono presenti almeno il 50% dei componenti *in prima convocazione* e trascorsi 30 minuti dall'ora indicata a maggioranza dei presenti *in seconda convocazione*; la sua validità viene accertata dal Presidente della seduta con la verifica della firma dei partecipanti apposta su apposito registro presenze.

In caso di seduta valida il Presidente o in sua assenza il Vicepresidente dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione degli argomenti e nomina il segretario verbalizzante.

In caso contrario, in mancanza cioè del numero legale per poter deliberare, il Presidente dichiara non valida la seduta.

Il Segretario verbalizzante redige di ciò apposito verbale, nel quale vengono indicati i nominativi dei presenti, dopodiché la seduta viene sciolta.

ART. 16 – PUBBLICITA' DELLE SEDUTE -

Di norma le sedute della Consulta sono pubbliche; per casi e/o argomenti ritenuti eccezionali la Consulta può essere convocata a porte chiuse.

ART. 17 – VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI -

Le votazioni sugli argomenti posti all'O.d.G. si svolgono, di regola, a scrutinio palese, salvo nel caso in cui ciò implichi un apprezzamento discrezionale su una persona e una valutazione sull'operato da questi svolto e in tutti i casi in cui venga richiesto ed approvato dalla Consulta.

In caso di votazione segreta il Presidente nomina due scrutatori incaricati dello spoglio delle schede con l'ausilio del Segretario verbalizzante.

Le deliberazioni risultano approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti per l'elezione e la eventuale revoca del Presidente e Vicepresidente, mentre le altre deliberazioni vengono approvate a maggioranza semplice.

ART. 18 – REDAZIONE DEL VERBALE -

Il verbale delle sedute viene redatto dal Segretario verbalizzante individuato dal Presidente.

Il verbale deve contenere espressamente la data e l'ora di inizio della seduta, i membri presenti, nonché gli eventuali invitati alla seduta stessa. Deve essere inoltre riportata notizia del carattere della seduta e della eventuale presenza di pubblico.

Deve inoltre contenere l'O.d.G. posto in discussione e gli eventuali altri argomenti che vengono trattati.

Nel verbale devono essere sinteticamente indicati i vari interventi e l'esito della discussione evidenziando il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti.

Per i voti contrari e astenuti deve essere indicato il nominativo del membro contrario o astenuto.

Deve inoltre essere data specifica indicazione circa l'approvazione o meno della deliberazione.

Nello stesso verbale, deve essere indicata l'ora in cui la seduta stessa è stata dichiarata sciolta dal Presidente.

Il verbale così redatto deve essere approvato dall'Assemblea della Consulta e deve quindi essere posto come primo punto all'O.d.G. nella seduta successiva.

Le richieste di eventuali rettifiche al verbale vengono accolte a semplice richiesta del membro interessato a meno che non vi siano osservazioni contrarie da parte di altri componenti e non vadano ad incidere sulla validità delle deliberazioni assunte.

I verbali delle sedute vengono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante dopo la loro approvazione.

I verbali delle sedute sono raccolti, a cura del Presidente, in ordine cronologico presso la segreteria della Consulta.

ART. 19 – PUBBLICAZIONE -

Le decisioni della Consulta sono soggette a pubblicazione secondo modalità e programmi esplicitamente deliberati.

ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE -

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea della Consulta da assumersi a maggioranza dei suoi componenti e la successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei soci della SdS Area pratese.

Copia del regolamento viene consegnata a tutti i componenti della Consulta ed una copia è tenuta a disposizione durante le sedute della consulta stessa.

ART. 21 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO -

Il presente Regolamento può essere modificato con deliberazione della consulta stessa , assunta a maggioranza dei suoi componenti ed inviata, per la successiva approvazione, al Presidente dell'Assemblea dei soci della SdS Area pratese.

Le richieste di modifica devono essere presentate per iscritto al Presidente della Consulta stessa, il quale provvederà ad inserirle all'O.d.G. nella prima seduta utile.